

# DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' O INCOMPATIBILITA'

ex art. 20 d.lgs. n. 39/2013

# ENTI PUBBLIC I

La sottoscritta Fulvia Michela Caligiuri nata a Cosenza il 01/07/1973, Codice Fiscale CLGFVM73L41D086
residente a Rende (CS) in Via Raffaello Sanzio n. 65, con riferimento all'incarico di Direttore Generale rivestito presso
l'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC), conferito con Decreto del Presidente della Regione
Calabria n. 79 del 30/12/2024, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", nonché ai sens
dell'art. 20 del d.lgs. n. 39 dell'08.04.2013, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, falsità
in atti e uso di atti falsi, di cui agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R.n.445/2000, nonché delle sanzioni di cui all'art. 20, comma
5 del d.lgs. n. 39 dell'08.04.2013,

#### **DICHIARA**

con riferimento alle situazioni di INCONFERIBILITA'2 disciplinate dal d.lgs. n. 39/2013,

di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dai seguenti articoli:

art. 3, comma 1, lett. b) e c), del d.lgs. n. 39/20133;

art. 4, comma 1, lett. b) e c), del d.lgs. n. 39/20134;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Art. 1 d.lgs. n. 39/2013

<sup>2.</sup> Ai fini del presente decreto si intende:

b) per "entipubblici": "gli entididiritto pubblico non territoriali nazionali; regionali o locali comunque denominati; istituiti; vigilati; finanzi ati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Art. 20 d.lgs. n. 39/2013

<sup>1.</sup> All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla Insussistenzadi una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto."

<sup>4.</sup> La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico."

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Art. 3 Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

<sup>1.</sup>A coloro che siano stati condannati; anche con sentenza non passata ingiudicato, per uno dei reatiprev l'stidal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati; nelle pubbliche ammini straziom, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale."

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Art. 4 Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati

L'"A coloro che, nei due anni precedenti; abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche In enti di diritto privato o finanziati dall'ammunistrazione o dall'ente pubblico che conferisce !incarico ovvero abbiano svolto Inproprio attività professionali; se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'ammIn1'strazione o ente che conferisce !Incarico, non possono essere conferiti b)gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; c)gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denomInatt; nelle pubbliche ammIn1'strazione negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficiodell'ammIn1'strazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento".

art. 7, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 39/20135

art. 7, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 39/20136;

# Con riferimento alle situazioni di INCOMPATIBILITA'7 disciplinate dal d.lgs. n. 39/2013:

X

di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dai seguenti articoli:

art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 39/20138

art. 11, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. n. 39/2013 %

## <sup>5</sup> Art. 7 Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale

1."A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, ovvero daparte di uno degli enti locali di cui al presente comma, non possono essere conferiti c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale".

### <sup>6</sup> Art. 7 Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello locale

2."A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuniche conferisce l'incarico, ovveroa coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti didiritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni o loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti- c)gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale".

#### 7 Art. 20 d.lgs. n. 39/2013

2."Nel corso dell'incarico/Interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto."

- <sup>8</sup> Art. 9 Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali
- 2. "Gli incurichi amministrativi di vertice egli incurichi dirigenziali; comunque denominati nelle pubbli che amm Inistrazion; gli incurichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato In controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento Inproprio, da parte del soggetto incuricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce /Incarico."
- 9 Art. 11 Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali
- 1. "Gliincarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali; regionali e localiegli incarichi diamministratore di entepubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, odi parlamentare.
  2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito !Incarico; b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione; c) con la caricadipres I dente e amministratore delegato di un ente didiritto privato Incontrollo pubblico da parte della regione.
- 3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000abitantio di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha contento l'incarico; b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico; c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione ".

#### DICHIARA ALTRESI'

di essere informata che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 3 del D.Igs. n. 39/2013, la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

Con la sottoscrizione della presente la dichiarante autorizza il trattamento dei propri dati personali nel rispetto di quanto disposto in materia dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

La sottoscritta si impegna altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione.

Cosenza, 24/01/2025



<sup>10</sup> Art. 12 Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

Avvertenza: verranno oscurati i dati relativi a data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e firma autografa. Parimenti non sarà pubblicato alcun documento di riconoscimento.

<sup>1. &</sup>quot;Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e timantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e timantenimento, nel corso dell'Incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato In controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

<sup>2.</sup> Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche ammInistraziom; negli enti pubblici e negli enti di diritto privato In controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'Incarico, della carica di Presidente del Consigliodei mInistro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

<sup>3.</sup> Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amm1nistraziom; negli enti pubblici e negli enti di diritto privato 1n controllo pubblico dilivello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

e) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di dirittoprivato In controllo pubblico da parte della regione.

<sup>4.</sup> Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amm Inistraziom; negli enti pubblici e negli enti di diritto privato In controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito /Incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato incontrollo pubblico da parte della regione, nonche di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione".